

INQUADRAMENTO GIURIDICO

IMPUTABILITA'

85 c.p. Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

88 c.p. Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

89 c.p. Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

90 c.p. Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Capacità d'intendere = di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie e della sua contrarietà alle esigenze della vita in comune.

Capacità di volere = attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi; facoltà di volere quello che si giudica doversi fare

Nelle ipotesi di incapacità di intendere e di volere, dovrà essere valutata la **pericolosità sociale**, intesa dall'art. 203 c.p. come probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, desunta dalla gravità del reato ex art. 133 c.p., con conseguente applicabilità di una misura di sicurezza detentiva (per es. ricovero in R.E.M.S. Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, istituite con L. n. 9/2012) o non detentiva.

Corte d'Assise Belluno, 01/03/1994 (Murer)

I disturbi e la disintegrazione della personalità, la mancanza di controllo, l'inadeguatezza affettiva e dell'amore, l'abuso di alcool e l'alimentazione disordinata possono cagionare uno stato morboso che si rivela e si acutizza in una donna in occasione del parto, tale da determinare l'incapacità d'intendere e di volere rispetto alla soppressione del neonato. In tal caso, pur in mancanza di un'attuale pericolosità sociale, può disporsi un programma di trattamento psichiatrico che consenta una prognosi favorevole di non pericolosità.

ELEMENTO SOGGETTIVO

42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

43 c.p. Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

OMICIDIO

- **Volontario** – art. 575 c.p. (reclusione non inferiore a 21 anni)
- **Aggravato** se commesso nei confronti dei discendenti – artt. 576 e 577 (ergastolo)
- **Preterintenzionale** come conseguenza di percosse o lesioni, aggravato se commesso nei confronti dei discendenti – artt. 584 e 585 c.p. (reclusione da 10 a 18 anni, aumentata sino ad 1/3)
- Morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto – art. 586 c.p. (le pene previste per l'omicidio colposo o le lesioni colpose sono aumentate)
- Per causa d'onore – art. 587 c.p. abrogato con L. n. 442 del 5 agosto 1981
- **Infanticidio** in condizioni di abbandono materiale e morale – art. 578 c.p. (reclusione da 4 a 12 anni)
- **Colposo** – art. 589 c.p. (reclusione da 6 mesi a 5 anni)
- **Procurato aborto** – art. 19 L. n. 194 del 22 maggio 1978

578 c.p. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

*La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da **condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto**, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.*

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

- ✓ GERMANIA: il par. 217 prevedeva una figura autonoma di reato, consistente nell'uccisione, da parte della madre, al momento della nascita o subito dopo di essa, di un figlio illegittimo – ma la norma è stata abrogata.
- ✓ INGHILTERRA: è prevista una fattispecie attenuata nel caso la madre abbia ucciso il figlio di età inferiore a un anno, se al momento dell'atto la sua mente era disturbata a cagione degli effetti del parto o dell'allattamento.
- ✓ FRANCIA: l'ipotesi attenuata a favore della madre è stata abrogata con legge in vigore dal 01.03.1994

- **Reato proprio – solo la madre**

- **In danno del feto o del neonato**

Distinzione tra aborto ed omicidio – tra feto e neonato

Cass. pen. Sez. IV Sent., 30/01/2019, n. 27539

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto. (In motivazione la Corte, richiamando le sentenze Corte Cost. n. 229 del 2015 e Corte Edu, Perrillo c. Italia del 27 agosto 2015, ha precisato che deve ritenersi legittima l'inclusione dell'uccisione del feto nell'ambito dell'omicidio in considerazione dell'intervenuto ampliamento della tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è estesa fino all'embrione e che, altresì, tale inclusione non comporta una non consentita analogia in "malam partem" bensì una mera interpretazione estensiva, legittima anche in relazione alle norme penali incriminatrici).

Cass. pen. Sez. I, 18/10/2004, n. 46945

In tema di delitti contro la persona, l'elemento distintivo delle fattispecie di soppressione del prodotto del concepimento è costituito anche dal momento in cui avviene l'azione criminosa. La condotta di procurato aborto, prevista dall'art. 19, L. 22 maggio 1978, n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno; la condotta prevista dall'art. 578 c.p. si realizza invece dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall'utero materno, il fatto, in assenza dell'elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall'art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577, n. 1, c.p.,.

Occorre che il frutto del parto sia **nato vivo**, mentre non è richiesto il requisito della **vitalità**, ossia l'attitudine del nato al proseguimento della vita autonoma.

Cass. pen. Sez. I, 18/10/2004, n. 46945

Sia nella fattispecie dell'omicidio volontario che in quella dell'infanticidio costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendosi che esso sia altresì vitale ovvero immune da anomalie anatomiche e patologie funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in tempi brevi, perché costituisce omicidio anche solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale.

- **Durante il parto o immediatamente dopo**

L'immediatezza deve intendersi non in senso letterale, ma in rapporto alle circostanze del fatto

L'immediatezza riguarda l'azione e non l'evento morte

- **Abbandono materiale e morale**

a) Interpretazione rigoristica

Emblematico è il contrasto tra sentenze di primo e secondo grado con riferimento all'uccisione di una neonata, frutto di relazione extraconiugale, da parte di una donna trentanovenne, coniugata e già madre di figlia diciottenne, a seguito di gravidanza celata sia in famiglia sia nell'ambiente di lavoro. Il primo giudice, sottolineando che le condizioni di abbandono debbono essere valutate «con riferimento esclusivo al momento del parto» e che il comportamento tenuto dalla donna nei mesi della gestazione, fino al giorno del parto, costituiva indice inequivocabile di un insuperato travaglio interiore, ha ritenuto applicabile l'art. 578 sul rilievo che la stessa aveva affrontato la «dura prova del parto» «in uno stato di grande solitudine», «senza aver ancora risolto i dubbi sulle scelte da fare», dunque «in uno stato di abbandono materiale che appare la conseguenza obbligata, appunto, del suo stato di abbandono morale» (Ass. Genova 14.11.1989). Il secondo giudice, invece, sostenendo che l'unica causale del fatto sarebbe stata «l'imbarazzo di rivelare, esibendone il frutto, la relazione adulterina, il timore della reazione del coniuge ingannato, del giudizio della figlia, dei colleghi, della gente», ha ritenuto la sussistenza dell'omicidio volontario sul rilievo che nessun apprezzabile stato di abbandono si sarebbe verificato, essendo avvenuto il parto in condizioni precarie soltanto per volontà della partorientente (Ass. A. Genova 2.4.1990).

Cass. pen. Sez. V, 26/05/1993, n. 7756

Il delitto di cui all'art. 578 c.p. nella sua attuale formulazione dopo la modifica intervenuta con l'art. 2 della l. 5 agosto 1981 n. 442, si differenzia da quello di omicidio ex art. 575 stesso codice perchè richiede non solo che la morte del neonato sia stata cagionata "immediatamente dopo il parto", ma anche che il fatto sia stato "determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto" (avendo il legislatore abbandonato la precedente ragione dell'incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto). Le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente, cioè le une e le altre; devono esistere oggettivamente e non essere soltanto semplicemente supposte; infine devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che le condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussistenti solo quando la madre sia lasciata in balia di sè stessa e venga a trovarsi al momento del parto, o subito prima o dopo di esso, in uno stato di derelizione ovvero di isolamento tale che non consente l'intervento o

l'aiuto di terzi, nè un qualsiasi soccorso fisico o morale, e che quando, invece, lo stato di abbandono materiale e morale viene volontariamente creato e mantenuto, se la morte interviene ed è collegata causalmente a tali condizioni che hanno a loro volta determinato l'evento letale, il fatto è riconducibile all'ipotesi legislativa dell'omicidio volontario).

Cass. pen. Sez. I, 09/03/2000; Cass. n. 2906 del 10/02/2000

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p. la situazione di abbandono materiale e morale della madre deve ritenersi realizzata quando essa è lasciata in balia della stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicchè, la persona è resa certa di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso.

Cass. pen. Sez. I Sent., 17/04/2007, n. 24903; Cass. n. 9694 del 15/04/1999

Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 cod. pen. è necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa, senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla sopravvivenza del neonato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione come omicidio volontario della condotta della madre, che, nonostante fosse assistita anche economicamente da un genitore e potesse inoltre contare sull'aiuto di altri parenti, dopo aver occultato la gravidanza, aveva causato la morte del neonato). (Rigetta, Ass.App. Genova, 30 Giugno 2006)

Cass. pen. Sez. I Sent., 07/10/2009, n. 41889; Cass. n. 1387 del 25/11/1999

L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. (Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario nella soppressione, subito dopo la nascita, con modalità efferate, del figlio da parte di madre volontariamente isolatasi dal contesto familiare e sociale). (Rigetta, Ass.App. Roma, 27/01/2009)

b) Recente e prevalente orientamento a favore di una considerazione complessiva della situazione soggettiva della donna

Secondo questo orientamento "l'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto" (Cass. n. 7403 del 01/02/2018; n. 2267 del 03/12/2013; n. 26663 del 23/05/2013; n. 40993 del 07/10/2010)

Tribunale Campobasso, 30/01/2015

Si configura il reato di infanticidio come previsto e punito dall'art. 578 del codice penale in presenza di una condotta del prevenuto che si sostanzia in una situazione di abbandono ed isolamento morale materiale dal contesto familiare e sociale in grado di turbare spiritualmente, in maniera profonda ed incisiva sì da sfociare in una vera e propria alterazione della coscienza.

- **Dolo generico**

Il dolo è generico, non essendo previsto alcun finalismo specifico dell'agire. Tuttavia le condizioni di abbandono debbono essere non soltanto presenti alla psiche dell'agente, ma costituire altresì fattore determinante della condotta, costituendone il movente.

Non sembra pertanto proponibile il problema relativo alla mancata rappresentazione di condizioni di abbandono, oggettivamente esistenti, o di erronea supposizione della loro assenza, in realtà esistente.

Problematico, invece, il caso inverso, di rappresentazione erronea di una situazione di abbandono in realtà inesistente. Accogliendo l'interpretazione più recente della corte di legittimità, l'ipotesi dovrebbe restringersi alle situazioni nelle quali nessuna base oggettiva stia all'origine del disagio soggettivo. In questo caso, di particolare ostinazione del soggetto nel rappresentarsi una situazione senza alcuna base nella realtà, non vi è motivo di disapplicare l'art. 47, 2° co., con la conseguente responsabilità a titolo di omicidio volontario.

Non è prevista l'ipotesi colposa, peraltro incompatibile col presupposto della situazione di abbandono, che costituisce fattore determinante dell'atto soppressivo. Nel caso in cui la madre, avendo tenuto nascosta la gravidanza, partorisca in condizioni di rischio per il feto/neonato, cagionandone imprudentemente la morte, essa risponde del fatto a titolo di colpa ex art. 589.

Ai confini tra dolo e colpa si colloca la situazione in cui la madre abbandoni il figlio in un luogo in cui sia probabile, per il prevedibile sopraggiungere di terzi, la salvezza del neonato. Al riguardo occorre far riferimento ai criteri distintivi tra il c.d. dolo eventuale e la colpa con previsione, tenendo conto in ogni caso che *dolus non praesumitur* e che l'atteggiamento soggettivo della madre che esponga il neonato appare incompatibile con la *voluntas necandi*. Comunque, ove sussista il dolo, la madre risponde di infanticidio. In caso contrario, verificandosi la morte del neonato, essa risponde del delitto di cui all'art. 591, 3° co. (abbandono di persone minori o incapaci), ove la morte è prevista come evento aggravante, non preveduto né voluto dal colpevole, attribuito a questi a titolo di colpa.

- **Concorrenti – obbligo giuridico di impedire l'evento**

Il concorrente risponde per omicidio volontario, con eventuale diminuzione di pena

Cass. pen. Sez. I, 21/09/1992

Il capoverso dell'art. 40 c.p. prescrive le equivalenze tra il "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire" e il "cagionare (l'evento stesso)". Tale disposizione ha inteso estendere la punibilità della condotta illecita a carico di determinati soggetti per eventi che colpiscono altre persone e che non siano da loro procurati, perchè conseguenti all'azione di terzi e di altri fattori anche di natura accidentale, ma che pure si sarebbero evitati se fosse stato posto in essere un intervento teso ad eliminare la lesione del bene posto in pericolo, intervento richiesto come doveroso da una norma che imponga a tali soggetti l'obbligo di attivarsi. Nel caso dei genitori di figli minori la norma che fa carico ai primi di evitare che la prole procreata dai secondi venga a morte è costituita dall'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni compiuti dai figli minori con l'unico limite del "non aver potuto impedire l'evento". In tal caso, però, per la ravvisabilità della penale responsabilità dei genitori è necessaria la sussistenza anche dei seguenti ulteriori elementi: 1) conoscenza o riconoscibilità della situazione di pericolo; 2) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa; 3) conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari al raggiungimento del fine; 4) possibilità oggettiva di agire. (**Fattispecie di infanticidio ex art. 578 c.p. contestato anche ai genitori della figlia minore**).

- **Può concorrere con i reati di soppressione od occultamento di cadavere (artt. 411 e 412 c.p.)**

591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona

- **una persona minore degli anni quattordici,**
- ovvero **una persona incapace**, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e **della quale abbia la custodia o debba avere cura,**

è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

- **Bene giuridico tutelato:** vita ed incolumità individuale
- **Minori di quattordici anni** – incapacità presunta *in re ipsa* nel dato anagrafico

Non è richiesta la sussistenza di una norma giuridica od una convenzione privata che imponga un obbligo di custodia e di assistenza, in quanto, nei confronti dei minori di 14 anni (ivi compreso il neonato subito dopo la nascita), tale dovere è imposto a chiunque venga a trovarsi, anche per un rapporto di mero fatto, in una situazione che ponga il minore a sua disposizione (Cass. 12.01.1968): dunque non soltanto genitori, parenti, domestici, datori di lavoro, maestri, ma anche vicini di casa, ritrovatori casuali. Vedasi anche art. 593 c.p..

- **Persone incapaci di provvedere a se stesse** – incapacità da accertare in concreto, caso per caso

È richiesta la preesistenza di un obbligo specifico di cura o di custodia, ma non vi sono limiti nella individuazione delle fonti di tale obbligo che può derivare da norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio.

L'obbligo di custodia può derivare anche da una sua spontanea assunzione (*negotiorum gestio*) o dall'esistenza di una mera situazione di fatto (Cass. 12.01.2016 n. 19448).

Sussiste in capo al coniuge in forza dell'art. 143 c.c. (diritti e doveri reciproci dei coniugi – obbligo di assistenza morale e materiale). Secondo Corte Ass. Milano 09.07.2009 sussiste anche nel rapporto di convivenza *more uxorio*, trovando fondamento direttamente nell'art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell'uomo – doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale). Secondo Cass. 08.04.2003 l'obbligo di assistenza deriva anche da un semplice rapporto di ospitalità.

- **Abbandonare** – lasciare in balia di sé stesso il minore o l'incapace, ovvero in balia di chi non sia in grado di provvedere adeguatamente all'assistenza inerente al dovere di custodia o di cura, in modo da determinare una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità della persona

Risponde del reato di abbandono di persona **il medico responsabile del centro di igiene mentale** che si sia astenuto da qualsiasi forma di intervento terapeutico nei confronti di quattro componenti uno stesso gruppo familiare affetti da turbe psichiche tali da renderli incapaci di provvedere a se stessi (T. Perugia 20.10.1986).

Costituisce abbandono di persona incapace il fatto dello **psicoanalista**, che lasci abbandonata a se stessa, omettendo di apportare ogni soccorso al di fuori del trattamento analitico, una paziente affetta da sindrome dissociativa (T. Milano 17.7.1986).

- **Elemento soggettivo**

Il dolo è generico e postula la **volontà dell'abbandono**, sussistente in chi sia **consapevole**:

- tanto del dovere di cura o di custodia che intercorre tra lui e l'incapace,
- quanto del pericolo che l'abbandono determina nei riguardi dell'incolumità individuale.

Secondo la prevalente dottrina il dolo può presentarsi anche nella forma "eventuale" (Cass. n. 44013/2017. L'agente, però, dovrebbe non rappresentarsi il possibile verificarsi della morte o della lesione personale. In tal caso risponderebbe di tentata lesione o di tentato omicidio, e non di abbandono (Cass. 18.12.1991, Cass. 07.02.1989).

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di **omissione di soccorso**, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (C., Sez. V, 14.1.2016, n. 12644).

Tra il delitto di cui all'art. 593 e il **rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio ex art. 328, 1° co.**, v'è rapporto di specialità, in relazione alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio dell'omittente, indicato nell' art. 328. Peraltro, in quest'ultima norma l'obbligo di assistenza (come *species* del dovere di ufficio da espletarsi per ragioni di sanità) sorge non già in forza del ritrovamento, bensì di una previsione a carattere generale preesistente al prodursi della situazione tipica. Pertanto, nei casi, tutt'altro che infrequenti nella pratica, di medici di guardia ovvero di medici o infermieri inseriti in una struttura pubblica o

convenzionata con l'ente pubblico, che omettano di intervenire su chiamata urgente, intesa al soccorso di persona ferita o altrimenti in pericolo, è applicabile la norma di cui all' art. 328, 1° co. e non quella relativa all'omissione di soccorso.

Il rifiuto del medico di guardia, che assume la qualifica di pubblico ufficiale nello svolgimento del servizio di guardia medica, di prestare assistenza in un caso che abbia carattere di urgenza, integra il reato di cui all' art. 328, 1° co. (C., Sez. VI, 21.6.1999 e, nella giurisprudenza di merito, T. Bologna 12.7.1994; P. Amelia 3.5.1989; ritiene il concorso tra il reato di cui all' art. 328 e l'omissione di soccorso P. Amelia 24.6.1989).

593. Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro².

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.